

LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLE TUTELE CIVILISTICHE DEGLI ANIMALI: L’AFFERMARSI DI UNA PROSPETTIVA DI SOSTENIBILITÀ.

Di Carlo Pilia

| 643

SOMMARIO: 1. *La rinnovata attenzione verso il mondo animale.* – 2. *La coabitazione con gli animali: diritti, obblighi e responsabilità.* – 3. *La revisione della disciplina condominiale.* – 4. *La copertura costituzionale del principio generale del benessere animale.* – 5. *Il bilanciamento delle tutele personali e animali nella crisi familiare.* – 6. *I processi partecipativi per l’attuazione delle tutele multilaterali.*

ABSTRACT. La recente approvazione della riforma spagnola del diritto degli animali offre una nuova prospettiva ricostruttiva della disciplina della coabitazione con le persone che considera una pluralità di esigenze. Il riconoscimento costituzionale delle tutele animali impone la ricerca di soluzioni giuridiche bilanciate e partecipate.

The recent approval of the Spanish reform of the law of animals offers a new reconstructive perspective of the discipline of cohabitation with people that considers a plurality of needs. The constitutional recognition of animal protection requires the search for balanced and participatory legal solutions.



1. La rinnovata attenzione verso il mondo animale.

Tra le direttrici generali dell'evoluzione dell'ordinamento giuridico, da più fronti, si evidenzia una rinnovata attenzione verso il mondo animale per rispondere al profondo mutamento sia dei contesti economici e sociali e sia degli atteggiamenti politici e della sensibilità umana. Le relazioni, anche di convivenza, che oggi si instaurano tra esseri umani e animali, infatti, si attecchiscono in termini nuovi, per tanti aspetti diversi, se non antitetici rispetto ai paradigmi del passato¹.

Dal mondo rurale nel quale gli animali erano considerati beni patrimoniali fondamentali, indispensabili per garantire sia l'alimentazione che il supporto allo svolgimento delle attività umane, comprese quelle produttive, emergeva una logica dominante di prevalente sfruttamento economico. Gli animali sono stati intesi come cose, suscettibili di appropriazione e sfruttamento economico, in funzione del sistema produttivo agricolo e delle dinamiche sociali della vita rurale. Le relazioni tra esseri umani e animali si attecchivano in termini di generalizzata e continuativa convivenza negli habitat condivisi del mondo rurale.

I fenomeni massivi dell'urbanizzazione umana e dell'industrializzazione dei processi lavorativi, per tanti versi, hanno stravolto l'impostazione tradizionale della relazione con gli animali, che sono stati allontanati dagli spazi vitali delle persone. Gli animali da alimentazione e, comunque, da utilizzare per le attività produttive, tendenzialmente, sono stati relegati in apposite strutture di allevamento e lavoro

collocate, anche fisicamente, al di fuori delle abitazioni e dei centri urbani.

Le relazioni degli esseri umani con gli animali, pertanto, si sono differenziate nettamente a seconda della funzione assolta dagli animali: quali fonte di cibo e strumenti di lavoro, da un lato, ovvero animali d'affezione o per compagnia dall'altro. Per un verso, i processi di allevamento degli animali per scopi alimentari e produttivi hanno determinato lo scioglimento della relazione di convivenza con la popolazione urbanizzata. Per altro verso, proprio negli ambienti urbani si è rilanciata e sviluppata la relazione, anche di stabile e diffusa convivenza, delle persone con gli animali da compagnia². Questi animali vivono nelle stesse case delle persone, coabitano con esse e non svolgono più una funzione patrimoniale, bensì solo di tipo personale, quale fattore di benessere attinente alla sfera sentimentale e affettiva di chi li ospita.

Pur constatandosi una crescente e generalizzata attenzione verso l'intero mondo animale, tracciata dalla comparsa nelle carte internazionali³, europee⁴

² RI 2020, 32° Rapporto Italia, *Percorsi di ricerca nella società italiana*, Eurispes, p. 98, in <https://www.astrid-online.it/static/upload/euri/eurispes-sintesi-ri2020.pdf>

³ Tra le più significative fonti internazionali, trattati a carattere universale, che contribuiscono alla protezione del benessere animale, si richiamano la *Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES)*, firmata a Washington il 3 marzo 1973, che è stata ratificata in Italia con la Legge 19 dicembre 1975, n. 874, che le ha dato esecuzione, e il Protocollo sulla protezione ambientale allegato al Trattato antartico, firmato a Madrid nel 1991 ed entrato in vigore nel 1998, che promuove il rispetto e la tutela dell'ambiente in Antartide. Al riguardo, cfr. M. BOWMAN, P. DAVIES, C. REDGWELL, *Lyster's International Wildlife Law*, 2nd Ed., Cambridge University Press, 2010, p. 698; K. SYKES, «*Nations Like Unto Yourselves*»: *An Inquiry into the Status of a General Principle of International Law on Animal Welfare*, in *The Canadian Yearbook of International Law*, p. 3 ss.; M. BOWMAN, *Conflict or Compatibility? The Trade, Conservation and Animal Welfare Dimensions of CITES*, in *Journal of International Wildlife Law and Policy*, 1998, p. 9 ss.; F. MUCCI, *Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per una tutela dell'ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente*, in *dirittifondamentali.it*, 1/2022, anche per l'indicazione delle altre fonti internazionali ed europee, con le relative informazioni bibliografiche.

⁴ La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nel formulare i *Principi per il mantenimento degli animali da compagnia* (Titolo II), in particolare, all'art. 3 (*Principi fondamentali per il benessere degli animali*), prescrive: «1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia. 2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.» e all'art. 4 (*Mantenimento*) stabilisce «1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere. 2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza (...)». Con la Legge 4 no-

¹ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2002; V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Roma-Bari, 2005; P. ZATTI, *La compagnia dell'animale*, in P. Cendon (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive*, 3, Padova, 2005, p. 2017 ss.; C.M. MAZZONE, *La questione dei diritti degli animali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 505 ss.; D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note giusprivatistiche*, Torino, 2012; G. TEUBNER, *Attori non umani*, in Id., *Ibridi e attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, trad. it., Mimesis, Milano-Udine, 2015, p. 19 ss.; G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di "giuridificazione" dell'interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 109 ss.; E. BATTELLI, *La relazione tra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cult. dir.*, 1-2, 2018, p. 35 ss.; R. MIGUEZ NÚÑEZ, *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Milano-Udine, 2018; F.X. ROUX-DEMARE (dir.), *L'animal et l'homme*, Paris, 2019; F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *DPCE online*, 1, 2021, p. 169 ss.; G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Tenencia de animales domésticos en pisos o casas en régimen de comunidad*, Madrid, 2021.

e nazionali⁵ dei principi generali che li considerano quali esseri senzienti e promuovono la tutela del benessere animale⁶, una particolare attenzione è stata riservata alla cura degli animali da compagnia. Per questi, in particolare, sono state declinate delle apposite norme che ne hanno definito lo speciale sta-

tuto⁷, che si differenzia rispetto non solo a quello delle cose mobili, ma anche a quello degli altri animali domestici e selvatici.

Per gli animali da compagnia, stante la strettissima relazione anche di convivenza con gli esseri umani, si è discusso principalmente di processo di soggettivazione, se non addirittura di personificazione⁸. La diffusione urbana degli animali da compagnia, almeno uno o spesso anche più d'uno nella maggior parte delle case, che coabitano con il proprietario e gli altri componenti della sua famiglia, ha posto all'attenzione l'esigenza di un complessivo adeguamento della preesistente disciplina giuridica civilistica, che rispecchiava le passate dinamiche rurali⁹.

2. La coabitazione con gli animali: diritti, obblighi e responsabilità.

Il fenomeno della coabitazione nelle case e nei condomini urbani degli esseri umani con gli animali da compagnia ha riaperto l'interesse verso tale relazione. In termini giuridici, la relazione coinvolge non solo i familiari, ma anche i proprietari degli appartamenti abitati, quelli circostanti e la stessa organizzazione dei condomini.

La convivenza con un animale all'interno di un appartamento, infatti, è circostanza assai rilevante per la vita della famiglia e dell'intero condominio.

vembre 2010, n. 201, l'Italia ha proceduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, adeguato l'ordinamento interno e designato le autorità competenti ad applicare le relative sanzioni amministrative, individuandole nel Ministero della salute, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza (art. 7, comma 5).

L'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'UE precisa che: «[...] l'Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali». Cfr. F.E. CELENTANO, *Benessere animale, scienza e diritto nella prospettiva internazionale ed europea*, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2021, p. 79 ss.

⁵ La legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281), che all'art. 1 afferma «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale». La legge 20 luglio 2004, n. 189 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*) che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti di uccisione e di maltrattamento di animali, di cui agli artt. 544-bis e ss. cod. pen., sancendo positivamente il riconoscimento della tutela del sentimento (umano) per gli animali. Il codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79), che all'art. 30 afferma «... lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai pubblici servizi e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito». Il nuovo codice della strada (art. 31 legge n. 120/2010) che ha fissato l'obbligo di fermarsi a soccorrere l'animale ferito in caso di incidente, individuando le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità. La legge 28 dicembre 2015 n. 221 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*) il cui art. 77 ha aggiunto all'art. 514 del codice di procedura civile i numeri 6-bis e 6-ter inserendo tra i beni impignorabili anche «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali» (art. 514 numero 6-bis cod. proc. civ.) e «gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli» (art. 514 numero 6-ter cod. proc. civ.). In generale, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2010; L. BOSCOLO CONTADI, *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, Milano, 2017; G. PAVICH, *Tutela penale degli animali*, Milano, 2015; P. MAZZA, *I reati contro il sentimento per gli animali*, Padova, 2012.

⁶ D.M. BROOM, K.G. JOHNSON, *Stress and animal welfare*, London, 1993; F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animale nel Trattato di Lisbona*, in *Dir. un. eur.*, 1, 2013, p. 49 ss.; L. D'ARONCO, *Il benessere degli animali negli allevamenti e la normativa europea. Il caso delle galline ovaiole*, Vicalvi, 2018; M. LOTTINI, *Il benessere degli animali e il diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e diritti*, 1/2, 2018, p. 11 ss.

⁷ T. GAZZOLO, *Diritto e divenire-animale*, in *Politica del diritto*, 2012, p. 709 ss.; F. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2, 2017, p. 711 ss.; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 527 ss.; A.C. AMATO MANGIAMELI, *Natur@. Dimensioni della Biogiuridica*, Torino, 2021, p. 106 ss.; F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, in www.rivistaeurojus.it, 1, 2022, p. 258 ss.

⁸ D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *Derecho animal*, 2019, p. 565 ss.; R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Né persone né cose: lineamenti decostruttivi per un rinnovamento concettuale della «summa divisio»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2021, p. 359 ss.; F.P. TRAISCI, *L'animale. Oggetto o soggetto di diritto? La categorizzazione dell'animale da compagnia come «bene sottoposto a un regime speciale»*, in E. Calzolaio, R. Torino, L. Vagni (a cura), *Liber Amicorum Luigi Moccia*, Roma Tre-Press, Roma, 2021, p. 515 ss.; G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Tenencia de animales domésticos en pisos o casas en régimen de comunidad*, cit., p. 123.

⁹ G. SETTANNI, M. RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 1/2019, p. 477 ss.; F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, con nota a Cassazione Civile, sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728, in *Danno e responsabilità*, 1/2019, p. 70 ss.



La presenza dell'animale da compagnia soddisfa esigenze affettive della persona convivente, ma al contempo impone alla stessa persona obblighi di cura e attenzione, esponendola a responsabilità anche verso gli altri familiari, i vicini e i condomini¹⁰.

La relazione essere umano-animale da compagnia, infatti, implica una pluralità di aspetti giuridici rilevanti nella coabitazione, di segno sia positivo che negativo, che si irradiano anche verso altri soggetti. Così, in via esemplificativa, l'attenzione si incentra prevalentemente sull'affermarsi della posizione soggettiva attiva del diritto alla relazione e, quindi, alla coabitazione della persona con l'animale all'interno dell'appartamento e del condominio. Però, bisogna considerare pure la corrispondente diffusione della posizione giuridica passiva dell'imposizione dell'obbligo della relazione e, quindi, della coabitazione dell'essere umano con l'animale. Ancora, non è trascurabile l'esposizione a responsabilità che, all'interno della detta relazione di coabitazione, sorge anche nei confronti di terzi, per i possibili pregiudizi scaturenti dal comportamento non solo dell'animale verso altre persone, come tradizionalmente si considera, ma anche delle persone verso l'animale stesso.

Le questioni giuridiche sono molteplici e, per tanti aspetti, restano ancora controverse, poiché non tutte risultano compiutamente disciplinate dal legislatore alla luce delle significative peculiarità che presenta la convivenza delle persone con gli animali da compagnia nei nuovi scenari urbani¹¹. La posizione soggettiva di vantaggio è solitamente riferita alla persona che possiede l'animale da compagnia e che con esso convive nella casa. In tal modo egli esercita un diritto alla relazione di convivenza che soddisfa proprie esigenze ritenute meritevoli di tutela. Sul versante dell'obbligo, invece, si collocano le altre persone che subiscono la presenza dell'animale e si identificano solitamente con il proprietario dell'appartamento, se concesso in altrui godimento, i vicini e i condomini¹². È indubbio che la convivenza con l'animale incida non solo sul godimento ma anche sulla disponibilità della proprietà immobiliare, sia quella individuale che quella comune condominiale.

¹⁰ G. BORDOLLI, *La gestione dei cani in condominio*, in *Immobili & proprietà*, 10/2018, p. 558 ss.

¹¹ Con riferimento all'illegittimità del divieto municipale di accesso dei cani ai parchi cittadini, v. G. MILIZIA, *I cani sporcano ed i padroni non puliscono: no al divieto di accesso ai parchi, sì al rispetto degli oneri di legge*, nota a T.A.R. Roma, sez. II, 17 maggio 2016, n. 5836, in *Diritto & Giustizia*, 2016, p. 27 ss.

¹² C. BELLI, I. MEO, *Regolamento di condominio, contratto di locazione e divieto di detenzione degli animali*, in *Immobili & proprietà*, 1/2014, p. 9 ss.

Per la responsabilità, solitamente si pensa ai danni provocati dai comportamenti dell'animale in pregiudizio delle persone e cose, di cui risponde il proprietario e comunque chi se ne serve, anche se abbia perduto la custodia¹³. Proprio sul piano della responsabilità, invero, si registrano interessanti sviluppi evolutivi, concernenti la liquidazione dei danni provocati da morte o lesioni arrecate all'animale da compagnia, che superano il valore patrimoniale, attenendo alla compromissione di una importante relazione che incide significativamente anche sulla sfera personale del convivente¹⁴. Ma altrettanto significativa è l'imposizione della responsabilità a carico dello stesso proprietario dell'animale per i maltrattamenti o, comunque, la violazione dell'obbligo di cura del benessere animale¹⁵.

Le tradizionali norme civilistiche, in generale, rispondono a una logica proprietaria nella gestione dell'animale e, quindi, nell'adozione delle decisioni inerenti alla relazione di convivenza con l'essere umano. In sostanza, la scelta è stata rimessa al libe-

¹³ Art. 2052 cod. civ. Per una sintesi degli orientamenti della giurisprudenza, V. VILLANOVA, *La responsabilità per il danno cagionato da animali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2021, p. 770 ss.; A. COCCHI, *Responsabilità per danno cagionato da animali: quali frontiere giurisprudenziali?*, in *Resp. civile*, 2018, p. 790 ss.

¹⁴ P. DONADONI, *Il «danno interspecifico» per perdita della relazione con l'animale d'affezione*, in *Resp. e prev.*, 4, 2022, p.1282 ss.; E. SERANI, *Il risarcimento del danno da perdita da animale d'affezione a 10 anni dalle SS.UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso*, in *Danno e resp.*, 2019, p. 208 ss.; F. GARATTI, *Il danno non patrimoniale come parametro per la risarcibilità del danno patrimoniale*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 165 ss.; F.M. SCARAMUZZINO, *Il risarcimento del danno non patrimoniale da morte o ferimento dell'animale d'affezione*, in *Resp. civ.*, 2012, p. 619 ss.; G.A. PARINI, *Morte dell'animale da affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 603 ss.

¹⁵ Cfr. A. GASPARRE, *Mancate cure al cane: il proprietario responsabile di maltrattamenti per condotta omissiva tenuta con dolo eventuale*, nota a Cassazione penale, sez. III, 15 gennaio 2019, n. 22579, in *Diritto & Giustizia*, fasc. 94, 2019, p. 16 ss.; A. IEOLELLA, *Allevamento allo stato brado: nessuna giustificazione per avere tenuto gli animali in condizioni deprecabili*, nota a Cassazione penale, sez. III, 18 dicembre 2020, n. 10122, *ivi*, fasc. 54, 2021, p. 10 ss.; ID., *Poco spazio a disposizione, catena corta e pessima alimentazione: cane maltrattato e uomo condannato*, nota a Cassazione penale, sez. III, 19 maggio 2021, n. 34087, *ivi*, fasc.178, 2021, pag. 4; ID., *Collare elettrico per l'addestramento del cane: condannato il padrone*, nota a Cassazione penale, sez. III, 16 gennaio 2020, n. 11561, *ivi*, fasc.71, 2020, p. 3 ss.; ID., *Vaccino vietato somministrato ai bufali: allevatore condannato*, nota a: Cassazione penale, sez. III, 11 maggio 2021, n. 32602, *ivi*, fasc.168, 2021, p. 1 ss.; F. VALERINI, *Il principio di precauzione ferma l'esperienza di nuotare in vasca con i delfini a tutela degli animali e degli umani*, nota a T.A.R. Roma, sez. II, 10 maggio 2019, n. 5892, *ivi*, fasc. 86, 2019, p. 2 ss.; G. MENTASTI, *Il collare elettrico per cani: profili di rilevanza penale*, nota a Cassazione penale, sez. III, 22 giugno 2016, n. 50491, in *Il penalista.it*, fasc., 20 gennaio 2017.



ro esercizio dell'autonomia negoziale delle persone coinvolte: proprietario dell'animale, proprietario dell'immobile e condomini. Con il passare del tempo, tuttavia, si assiste a un crescente e, per certi versi, pervasivo intervento normativo che restringe fortemente l'autonomia delle persone, così da soddisfare l'esigenza di tutela del benessere animale che tende ad imporsi come principio sovraordinato da rispettare¹⁶. Tanto comporta delle incisive limitazioni all'esercizio non solo dell'autonomia patrimoniale-negoziale, ma altresì della libertà personale-relazionale degli esseri umani, a cominciare dalla (auto)gestione degli aspetti organizzativi della vita familiare e degli spazi di coabitazione in presenza di animali.

3. La revisione della disciplina condominiale.

Con riferimento alla disciplina condominiale, alla luce dei nuovi scenari, si è riproposto l'interrogativo fondamentale se si potesse vietare o limitare la convivenza con animali da compagnia. La questione non è nuova, in quanto solitamente è stata affrontata nei regolamenti condominiali che, sia per ragioni sanitarie, di decoro e salvaguardia del quieto vivere delle persone, sovente vietavano la presenza di animali all'interno delle unità del complesso immobiliare. Siffatte limitazioni condominiali, tuttavia, sono state sottoposte al vaglio critico della giurisprudenza e, in seguito, al processo di revisione normativa che hanno recepito le nuove esigenze di tutela delle persone e degli animali, oramai riconosciute dalle fonti sovranazionali.

La giurisprudenza italiana¹⁷, in particolare, ha stabilito il principio per il quale il regolamento condominiale assembleare adottato a maggioranza non potesse vietare ai condomini la convivenza con gli animali da compagnia, in quanto si avrebbe una sostanziale limitazione che incide in maniera pesante sui poteri spettanti ai singoli proprietari degli appartamenti. Solamente con un regolamento contrattuale deliberato all'unanimità da tutti i condomini, perciò, si sarebbe potuto introdurre una siffatta limitazione. Con l'accordo dei proprietari degli immobili, quindi, potrebbe limitarsi e financo escludersi convenzionalmente la convivenza delle persone con gli

animali. Inoltre, la medesima regola troverebbe applicazione anche con riferimento alle locazioni immobiliari, nei cui contratti le parti avrebbero potuto consensualmente restringere la convivenza con gli animali.

Il mutato quadro normativo internazionale ed europeo, tuttavia, ha comportato un rilevante cambiamento legislativo interno anche in Italia, che ha sancito l'importante riconoscimento civilistico del diritto alla convivenza con gli animali nel condominio. La riforma italiana della disciplina codicistica del condominio approvata nel 2012¹⁸, infatti, al novellato art. 1132, comma 5, del cod. civ. ha espressamente escluso che si possa vietare la convivenza con gli animali domestici¹⁹. La disposizione introduce una limitazione contenutistica ai regolamenti condominiali, la cui portata è stata intesa in maniera contrastante, in ragione del diverso atteggiamento che ancora si assume rispetto alla tutela degli animali. In via schematica, si individuano due orientamenti principali: l'uno di tipo minimalista e conservatore, l'altro più massimalista e innovatore²⁰.

Il primo orientamento ritiene che il divieto di proibire la coabitazione con gli animali, per un verso, riguarderebbe solamente il regolamento condominiale assembleare approvato a maggioranza, non già quello contrattuale adottato all'unanimità dei condomini. Per altro verso, il divieto concernerebbe solamente la proprietà individuale dei singoli condomini, non già le parti comuni del condominio, per le quali i regolamenti potrebbero ancora vietare la presenza di animali²¹. La tesi minimalista, in definitiva, interpreta la nuova disposizione codicistica in sostanziale continuità con il precedente orientamento giurisprudenziale, che riferisce l'interesse alla coabitazione con l'animale da compagnia alla tutela del singolo condomino e, comunque, riconosce a tale interesse natura disponibile. In definitiva, sarebbe il proprietario dell'immobile a poter liberamente disporre del proprio diritto alla coabitazione con l'animale da compagnia.

¹⁸ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (*Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici*), P. GIUGGIOLI, M.C. GIORGETTI, *Il nuovo condominio. Commento alla legge di riforma n. 220/2012*, Milano, 2013.

¹⁹ L'art. 1132, comma 5, cod. civ. dispone testualmente: «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

²⁰ Per un quadro delle varie posizioni sostenute all'interno dei due orientamenti, v. M. CORONA, *Animali domestici e condominio: mutamenti culturali e regole giuridiche*, in *Il condominio cinque anni dopo la legge di riforma: problematiche giuridiche al vaglio di magistrati e professionisti*, in *Riv. giur. sarda*, 2018, 3, p. 227 ss.; F. RUSCELLO, *La riforma del condominio tra novità e problemi irrisolti*, in *Vita notarile*, 2013, p. 361 ss.

²¹ G. BORDOLLI, *Il divieto di tenere animali domestici in condominio*, in *Immobili & proprietà*, 8-9/2015, p. 501 ss.

¹⁶ Le forti resistenze al superamento dell'orientamento principalmente antropocentrico delle fonti di diritto internazionale sulla protezione degli animali sono sottolineate in F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, cit., p. 267 ss.

¹⁷ Cassazione civile, sez. II, 15 febbraio 2011, n. 3705, in *Riv. giur. ed.*, 2011, p. 876, con nota di M. DE TILLA, *Regolamento contrattuale e divieto di detenere animali domestici nell'appartamento*.



L'altro orientamento, al contrario, evidenzia come la novella codicistica abbia profondamente innovato la precedente disciplina condominiale, in conformità alla complessiva revisione del quadro normativo internazionale, europeo e nazionale in materia di tutela degli animali²². All'interno del condominio, quindi, si farebbe applicazione del superiore principio generale di tutela del benessere animale, che avrebbe carattere indisponibile. Il divieto di proibire la convivenza con gli animali, di conseguenza, sarebbe di portata generale, riferendosi a tutti i regolamenti condominiali, non solo quelli assembleari adottati a maggioranza, ma anche quelli contrattuali approvati all'unanimità²³. La prescrizione codicistica, inoltre, introdurrebbe un limite assoluto ai regolamenti condominiali, riferibile tanto alle proprietà individuali, quanto a quelle comuni²⁴. In nessun caso, perciò, sarebbe negoziabilmente derogabile siffatto divieto legale, di ordine pubblico, che avrebbe un fondamento costituzionale. Il divieto normativo, quindi, sarebbe applicabile non soltanto ai nuovi regolamenti condominiali, adottati successivamente all'entrata in vigore della novella codicistica, ma anche a quelli antecedenti²⁵. Ancora, la sopraggiunta prescrizione imperativa, siccome espressione di un principio costituzionale generale, dovrebbe applicarsi a tutti i rapporti giuridici di durata, anche contrattuali, che vi soggiacciono.

Il fondamento costituzionale del divieto, pertanto, imporrebbe di adeguare tutte le fonti normative sottordinate, a cominciare da quelle concernenti la proprietà e gli atti di esercizio dell'autonomia privata, che si collegano direttamente alla materia condominiale. Al riguardo, tuttavia, occorre individuare con maggiore precisione il fondamento costituzionale del divieto di proibire la convivenza con animali, che è diversamente configurato a seconda della prospettiva seguita.

4. La copertura costituzionale del principio generale del benessere animale.

²² M. SALA, *Sul diritto di coabitazione con l'animale domestico*, in *Immobili & proprietà*, 4/2013, p. 211 ss.

²³ Tribunale Piacenza, 22 novembre 2016, n. 527, in *Arch. Locazioni*, 2018, 4, p. 411; Tribunale Cagliari, sez. II, 22 luglio 2016, in *Condominio e locazione.it* 4 settembre 2017, con nota di V. NASINI.

²⁴ S. GIARDINA, *Regolamento condominiale e uso dell'ascensore con i propri animali domestici*, in *Giurisprudenza Italiana*, Maggio, 2018, p. 1096 ss.

²⁵ Tribunale Cagliari, sez. II, 22 luglio 2016, in *Arch. Locazioni*, 2017, 1, p. 66.

La tutela rafforzata della relazione di convivenza con l'animale di compagnia, come accennato, è stata collegata a un fondamento costituzionale, ancorché variamente individuato, con differenti implicazioni ricostruttive. In chiave schematica, la copertura costituzionale è stata ricondotta ai due poli della relazione di convivenza dell'essere umano con l'animale da compagnia.

Sul primo fronte, come accennato, la tutela rafforzata del diritto alla convivenza con l'animale di compagnia è ricondotta ai diritti inviolabili dell'uomo, *ex art. 2 Cost.*, da intendere nell'accezione aperta che non si limita ai diritti espressamente tipizzati, ma considera anche quegli altri che si affermano nella prassi in funzione della realizzazione della personalità. In tal senso, la convivenza con l'animale di compagnia esprime una delle manifestazioni della personalità umana, come tale protetta nell'ordinamento giuridico anche nelle relazioni civilistiche²⁶.

La prospettiva costituzionale richiamata è stata la prima a trovare declinazione tra gli interpreti italiani, che l'hanno elaborata pur in mancanza di un espresso e diretto indice normativo al riguardo. Si è operato, in buona sostanza, mediante un'estensione delle declinazioni contenutistiche delle manifestazioni della personalità umana. Senza dubbio, si tratta dell'impostazione ermeneutica iniziale che sconta la mancanza di un'apposita norma costituzionale ed esprime una visione tradizionale della relazione tutta impostata sulla centralità, se non esclusività, della tutela umana. La cornice giuridica e la prospettiva ricostruttiva, con il tempo, sono profondamente cambiate.

Le fonti normative internazionali, europee e nazionali, infatti, sono state ampiamente innovate, dando un espresso e diretto riconoscimento alle tutele degli animali in generale e a quelle degli animali da compagnia in particolare. Questi ultimi, infatti, quali particolari esseri senzienti sono destinatari di un regime speciale di protezione rafforzata, che oltrepassa la relazione di convivenza con la persona del padrone o possessore. Si afferma, in altre parole, la meritevolezza della tutela dell'animale e del suo benessere in quanto tale, ossia anche slegato dalla funzionalizzazione al soddisfacimento dei diritti in-

²⁶ G. BORDOLLI, *La gestione dei cani in condominio*, in *Immobili & proprietà*, 10/2018, p. 558 ss.; R. SENIGALLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 4/2021, pp. 1172 ss. e 1783 ss., il quale richiama anche gli artt. 8 C.E.D.U. e 7 della Carta di Nizza a proposito del diritto fondamentale dell'essere umano alla "vita privata e familiare".



violabili della persona con la quale coabita l'animale stesso.

In effetti, l'impostazione prevalente della tutela della convivenza con l'animale da compagnia pone l'accento sulla persona e sui suoi diritti inviolabili: si trascura di considerare proprio la posizione dell'animale, che continua ad essere asservita al soddisfacimento dei diritti umani²⁷. Un'impostazione, questa, che non è più accettabile e deve essere ripensata, anche senza implicare la necessità di arrivare alla personificazione degli animali²⁸, come pure si è sostenuto.

Sul piano normativo, infatti, le nuove discipline hanno progressivamente delineato una disciplina dedicata agli animali, specialmente quelli da compagnia, che prescinde dalla relazione di convivenza o di servizio con l'essere umano. Si tutela l'animale e il suo benessere, anche se manca una corrispondente lesione dei diritti delle persone.

In proposito, merita di essere richiamata la recentissima novellazione della carta costituzionale italiana²⁹ che, nell'ambito dei principi fondamentali, all'art. 9 ha introdotto in maniera espressa la tutela degli animali, sganciata dalla dinamica della relazione personale³⁰. Alla protezione della cultura, de-

lla ricerca scientifica e del paesaggio già considerata dai costituenti fin dal 1948, si è adesso aggiunta quella dell'ambiente, biodiversità ed ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e, quindi, degli animali. Più precisamente, si prescrive che la legge statale stabilisce i modi e le forme di tutela degli animali. La tutela degli animali, quindi, trova adesso diretta copertura costituzionale, tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, senza necessità di passare per i diritti inviolabili della persona.

Il differente fondamento costituzionale della tutela degli animali da compagnia nella relazione con le persone, peraltro, è rilevante sul piano dell'atteggiarsi dei contenuti delle tutele. Tanto emerge con chiarezza dalle stesse discipline civilistiche declinanti le tutele degli animali che, a seconda dei casi, possono corrispondere o divergere rispetto a quelle delle persone con cui convivono.

La prima è più frequente situazione, infatti, è quella in cui vi sia corrispondenza della tutela della persona e dell'animale con essa convivente. Sono i casi, per esempio, dei divieti di coabitazione imposti dal regolamento condominiale o dal proprietario dell'immobile al conduttore al quale si impedisce di tenere con sé l'animale da compagnia. Si pensi, ancora al caso della lesione provocata all'animale che danneggia direttamente la persona del convivente³¹.

Possono darsi anche situazioni nelle quali l'animale soffra delle lesioni al proprio benessere senza che sia colpita alcuna persona. Sono i casi in cui l'animale di compagnia non abbia alcuna relazione con una persona ovvero la relativa relazione sia inconsistente, tanto che il malessere dell'animale non ha ripercussioni umane. Anche in questi casi, cionondimeno, scattano le tutele previste per gli animali, per esempio contro gli autori o reponsabili dell'abbandono o del matrattamento.

Infine, sono da prospettare i casi, invero più delicati, nei quali le esigenze degli animali di compagnia e delle persone conviventi sono incompatibili o, comunque, confliggenti. Proprio in questi casi, la prospettiva personalistica unilaterale manifesta i suoi limiti e si pone l'esigenza di un deciso cambio di approccio di tipo relazionale, bilaterale o plurilaterale, con la necessità di realizzare un contemporaneo delle varie esigenze e un bilanciamento delle tutele delle persone e dell'animale coinvolti³². Il

²⁷ Per una visione complessiva delle varie posizioni, v. S. CASTIGLIONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, 1988; A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quadr. cost.*, 2006, I, p. 72 ss.; A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012; G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema di tutele*, in *Cult. dir.*, 1, 2, 2018, p. 61 ss.; R. SENIGALLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., p. 1175 ss.

²⁸ G.A. PARINI, *La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 998 ss.

²⁹ La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*) ha introdotto nel testo della Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni (art. 9) e integrato i limiti all'iniziativa economica privata prevedendo che non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente (art. 41). Cfr. M. CECCHETTI, *La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum quad. cost.* 3, 2021, p. 285 ss.; M. FERRARI, *Tutela dell'ambiente e degli animali nella Costituzione: la riforma è legge*, in <https://www.altalex.com/documents/news/2021/10/15/tutela-dell-ambiente-e-degli-animali-nella-costituzione-il-dl-di-riforma#p4>.

³⁰ Agli iniziali due commi di cui si componeva l'ar. 9 della Costituzione (*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*), la recente riforma costituzionale ha aggiunto un terzo comma: "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future

generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". M. LOTTINI, *La tutela degli animali in Costituzione: riflessioni e prospettive*, in *CERIDP*, 3, 2022, p. 56 ss.

³¹ M. BONA, C. CERLON, *Gli animali da compagnia contribuiscono alla «qualità della vita» tranne che per taluna cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, p. 489 ss.

³² A.F. FONDRIESCHI, *Una naturale dignità: interessi in conflitto e criteri di soluzione nel rapporto tra uomo e animale*, in



principio generale del benessere animale, scaturente dalle fonti giuridiche internazionali ed europee, sta trovando molteplici declinazioni nelle discipline nazionali e nelle prassi applicative con riguardo alle più significative situazioni civilistiche di conflittualità.

5. Il bilanciamento delle tutele personali e animali nelle crisi familiari.

A tal riguardo, la principale vicenda da considerare concerne la crisi familiare conseguente alla cessazione della convivenza della coppia in presenza di animali da compagnia. Per esempio, nei casi di separazione o divorzio si pongono molteplici esigenze di tutela, riferibili oramai non più solo alla coppia, ai figli e agli altri familiari coinvolti, ma anche agli animali da compagnia con essi conviventi³³. Nella conformazione degli assetti personali e patrimoniali per il periodo successivo alla cessazione della convivenza della coppia, anzitutto, si deve rispettare il preminente interesse dei figli minori, che si declina variamente nelle soluzioni compositive della crisi raggiunte in sede giudiziale e stragiudiziale³⁴. Tanto nella decisione del giudice, quanto nell'accordo dei genitori si deve attuare il principio della tutela del superiore interesse del figlio minore³⁵, con predilezione delle soluzioni che preservano l'esercizio del diritto alla bigenitorialità e l'adempimento congiunto della responsabilità genitoriale. Le principali declinazioni del principio si attuano attraverso l'affido condiviso dei figli, gli obblighi di mantenimento e il diritto di visita³⁶.

La vicenda della cessazione della convivenza familiare, come accennato, colpisce anche gli animali da compagnia conviventi con la coppia che di-

vorzia. La casistica scaturente dalla prassi ha evidenziato l'accentuarsi della conflittualità relativa alla gestione degli animali, costringendo i giudici a individuare la soluzione più appropriata, per comporre il conflitto. A seconda dei casi, la conflittualità può atteggiarsi nel senso che entrambi gli ex partner si rifiutano o vogliono occuparsi dell'animale di compagnia, tenerlo con sé, farsi carico della cura e dei relativi costi.

È così emersa la soluzione giurisprudenziale di estendere, almeno in parte, agli animali da compagnia le tutele previste per i figli minori della coppia che si separa o divorzia³⁷. In sostanza, il giudice stabilisce con quale familiare l'animale da compagnia debba continuare a vivere, e se ne occupi direttamente, e chi contribuisca al mantenimento sostenendo i relativi costi. Nell'adottare la decisione, in particolare, il giudice deve tenere conto, oltre che delle esigenze dei familiari da tutelare, anche del principio del benessere animale³⁸.

Sul piano delle varie legislazioni nazionali, la recentissima riforma spagnola dei diritti degli animali è paradigmatica del nuovo assetto delle tutele³⁹. La novellazione codicistica della disciplina spagnola delle crisi della convivenza familiare offre alcune soluzioni esemplari di temperamento delle tutele dei diritti delle persone e del principio ge-

³⁷ Tribunale Pescara 9 maggio 2002, con nota di SABATINI; Tribunale Cremona 11 giugno 2008; Tribunale Milano 13 marzo 2013, in *Diritto di famiglia e delle Persone*, 2013, p. 1005 ss.; Tribunale Como 3 febbraio 2016, in *Fam. dir.*, 2016, p. 1163 ss. con nota di M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale da affezione*; Trib. Sciacca, decreto 19 febbraio 2019, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 780 ss., con nota di G. PALMIERI, *Animali da compagnia e separazione dei coniugi*; **Tribunale Roma, sez. V, 15 marzo 2016, n. 5322, Tribunale Sciacca 19 febbraio 2019, Tribunale Lucca 24 gennaio 2020, in DeJure.**

³⁸ Nelle pronunce giudiziali relative all'affidamento degli animali domestici si evocerebbe così il concetto di *best interest of animal*, cfr. C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, cit., p. 540; R. SENIGALLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., p. 1175 ss.

³⁹ Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. Per un commento sistematico della riforma, v. G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA (dir.), *Un nuevo derecho civil para los animales. Comentario a la ley 17/2021, de 15 de diciembre*, Madrid, 2022; G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *¿Un nuevo Derecho civil para los animales?: Elogio (no exento de enmiendas) a la nueva Proposición de Ley sobre el régimen jurídico de los animales, en España*, in *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2021, vol. 12/2, p. 24 ss.

Pol. dir., 2020, p. 565 ss.; M. LOTTINI, *La tutela del benessere animale come interesse da tutelare*, nota a sentenza n. 7366 del 3 novembre 2021, Consiglio di Stato, sez. III, in *Foro Amministrativo*, n. 11, 2021, p. 1712 ss.

³³ G. BUFFONE, *L'animale di compagnia è un essere senziente e i provvedimenti relativi al suo collocamento e affidamento vanno assunti tenendo conto del suo benessere*, nota a Juzgado de primera Instancia n° 11 de Oviedo, 20 gennaio 2022, in www.giustiziacivile.com, 9 febbraio 2022.

³⁴ Art. 337-bis ss. c.c. Sul regime della filiazione nelle crisi familiari, tra i tantissimi contributi manualistici, v. G. PERLINGIERI, in G. Carapezza Figlia, N. Cipriani, G. Frezza, G. Perlingieri, P. Virgadamo, *Manuale di diritto di famiglia*, Napoli, 2021, p. 225 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Milano, 2022, p. 307 ss.

³⁵ M. BIANCA (a cura), *The best interest of the child*, Roma, 2021; E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016; C. VILLAGRASA ALCAIDE, I. RAVETLLAT BALLESTÉ, *Derecho de familia e infancia*, Bosch, Barcelona, 2013.

³⁶ Art. 337-ter cod. civ.



nerale dell'interesse dell'animale da compagnia. Le indicazioni che scaturiscono esprimono altrettante forme e modalità di declinazione delle tutele degli animali suscettibili di una più ampia applicazione. La sperimentazione delle nuove soluzioni normative, giurisprudenziali, amministrative e negoziali più efficaci offre un contributo importante che, uscendo dai confini interni al singolo Paese, contribuisce al benessere degli animali e alla civiltà del mondo intero.

La riforma della codificazione civile spagnola, che riprende nei contenuti quelle già elaborate in altri ordinamenti, afferma la necessità che nelle crisi familiari si tenga conto del principio generale del benessere animale⁴⁰. In tal senso, nel divorzio o cessazione della convivenza la coppia deve considerare non solo le esigenze proprie e degli altri familiari, a cominciare dai figli, ma anche quelle degli animali da compagnia. A tal fine, si prescrive che le esigenze dei familiari si devono conciliare con il principio generale del benessere animale. La disciplina spagnola articola le soluzioni applicabili per l'affidamento degli animali di compagnia sulla falsariga del modello di tutela previsto per i figli minori. Nella gestione litigiosa della crisi, sarà il giudice a decidere in quale maniera si devono comporre le molteplici esigenze di tutela dei familiari e dell'animale da compagnia. Ma anche nelle soluzioni compositive consensuali raggiunte dalla coppia stragiudizialmente si deve garantire la tutela del benessere animale. L'osservanza di tale principio cardine, infatti, deve essere controllata dal notaio, dal cancelliere o dal giudice davanti al quale la coppia raggiunge l'accordo compositivo della crisi familiare.

Nell'ipotesi che l'accordo di divorzio violi il principio del benessere animale, pertanto, l'accordo raggiunto dalla coppia sarebbe nullo e dovrà pronunciarsi il giudice. Tanto evidenza come il benessere animale sia principio di rango costituzionale, integrante l'ordine pubblico, che si impone alla coppia nella composizione della crisi familiare⁴¹. Le esigenze della coppia, quindi, devono soddisfarsi nelle forme e con le modalità adeguate a garantire,

senza sacrificare, il benessere dell'animale da compagnia.

Nella concreta declinazione della formula di bilanciamento, probabilmente, tra i fattori da considerare emerge anche la sensibilità dello stesso animale da compagnia. A tal proposito, a seconda dei casi, occorrerebbe avvalersi della valutazione professionale di un esperto, capace di guidare la coppia e il giudice verso l'individuazione della soluzione più appropriata. Sono da preferire le soluzioni flessibili e consensuali, da calare in concreto nelle singole dinamiche di crisi familiari, possibilmente con il consenso dei familiari, piuttosto che mediante l'imposizione autoritativa di rigidi schemi astratti.

6. I procedimenti partecipativi per l'attuazione delle tutele multilaterali.

La prospettiva di tutela multilaterale, probabilmente, si dovrebbe applicare anche nelle altre vicende conflittuali che coinvolgono la convivenza delle persone con gli animali da compagnia. A tal riguardo, sono da sviluppare dei procedimenti partecipativi che considerino, accanto alle esigenze delle persone, anche l'interesse al benessere animale, in maniera da non sacrificarlo. Tanto si rende necessario non solo nel momento patologico della risoluzione della crisi insorta nell'attuazione della relazione, dovuta al divorzio o ad altra vicenda critica, per esempio morte del padrone o trasferimento della sua residenza. Occorre che l'interesse dell'animale sia preso in diretta considerazione fin dalla costituzione della relazione di convivenza, affinché la stessa sia condivisa e conformata in maniera adeguata da tutte le persone interessate. Nel momento costitutivo del rapporto, pertanto, si devono concordare non solo l'avvio della convivenza con l'animale, ma anche tutti gli aspetti che concernono la relazione reciproca e verso l'esterno, contemplando pure il regime applicabile in caso di cessazione della relazione.

Nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, soprattutto nella gestione degli immobili urbani destinati all'uso abitativo, quindi, la convivenza con gli animali da compagnia deve costituire oggetto di espressa valutazione, con la pattuizione delle soluzioni negoziali che rispondano alle esigenze delle parti e, al contempo, garantiscano la tutela del benessere animale. Se dal principio generale di tutela dell'interesse animale si ricava il divieto legale di proibire la convivenza con l'animale nell'appartamento e nel condominio, occorre che la gestione della relativa relazione sia, comunque, disciplinata e organizzata per tutelare, in maniera sod-

⁴⁰ Si rinvia alle novità normative apportate mediante la novellazione degli artt. 91 ss. cod. civ. spagnolo. Cfr. G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, M. GARCÍA MAYO, *Crisis familiares y animales domésticos*, in G. Gerdeira Bravo de Mansilla (dir.), *Un nuevo derecho civil para los animales. Comentario a la ley 17/2021, de 15 de diciembre*, cit., p. 397 ss.; V. BASTANTE GRANELL, *Parejas de hecho y animales de compañía*, *ivi*, p. 435.

⁴¹ G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, M. GARCÍA MAYO, *Crisis familiares y animales domésticos*, in G. Gerdeira Bravo de Mansilla (dir.), *Un nuevo derecho civil para los animales. Comentario a la ley 17/2021, de 15 de diciembre*, cit., p. 405 ss.

disfacente, le esigenze di tutte le persone e degli animali con esse conviventi.

Dalla disciplina civilistica, quindi, la questione rimanda a quella amministrativa e pubblicistica di progettazione, costruzione e adeguamento degli spazi abitativi urbani, da reimpostare completamente, in maniera da facilitare l'attuazione delle tutele plurilaterali scaturenti dalla convivenza delle persone con gli animali da compagnia. Si contribuisce ad attuare in questo modo una politica del diritto per la tutela ambientale⁴², che favorisce la sostenibilità e la resilienza della vita, non solo umana, ma anche animale e vegetale. È, questo, un altro aspetto importante dei procedimenti partecipativi della scienza civilistica che contribuisce all'elaborazione, circolazione e diffusione dei modelli più avanzati di tutela multilaterale di persone, animali e ambiente⁴³.

Gli obiettivi strategici dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per molti versi, rappresentano altrettanti paradigmi valoriali che concorrono a definire i contenuti e le modalità del dispiegarsi delle politiche e delle attività che devono contemperare le esigenze intergenerazionali di quanti vivono il presente e quanti adesso subentreranno nel futuro. Un ampio spazio è dedicato all'ambiente, non solo al contrasto dei cambiamenti climatici (obiettivo 13) che mettono a repentaglio la stessa sopravvivenza sul pianeta, ma anche ad azioni positive per lo sviluppo sostenibile della vita, tra l'altro, promuovendo l'accessibilità e la qualità dell'acqua (obiettivo 6), l'utilizzo di energia pulita (obiettivo 7), l'adozione di sistemi di produzione e consumo responsabili che permettano la salvaguardia della vita sott'acqua (obiettivo 14) e sulla terra (obiettivo 15), ma anche la realizzazione di città e comunità sostenibili (obiettivo 11). La declinazione economica, sociale e ambientale della sostenibilità, in definitiva, carica di significato e responsabilità giuridica l'attività degli esseri umani⁴⁴, i quali devono considerare tutte le posizioni meritevoli di attenzione e tutela, comprese quelle degli esseri animali, anch'essi nella proiezione intergenerazionale. Tanto si affida non solo agli inter-

venti pubblicistici e alle tutele amministrative e giudiziali che devono garantire la legalità costituzionale⁴⁵, ma anche agli strumenti privatistici negoziali che si dispiegano all'interno della medesima cornice valoriale, senza violarla, ma contribuendo a promuoverla ed attuarla⁴⁶.

Lo stesso strumento contrattuale, quindi, si carica di nuovi e più ampi significati che trascendono gli interessi patrimoniali dei contraenti, dovendo considerare e tutelare valori e interessi più generali, quali sono evocati dall'Agenda 2030, alcuni dei quali aventi diretta copertura costituzionale⁴⁷. In tal senso, con il contratto sostenibile⁴⁸ si esprimono altrettante declinazioni dell'autonomia negoziale che soddisfano anche le esigenze inerenti alla relazione di convivenza con gli animali e, quindi, il soddisfacimento del loro benessere. Nell'intreccio fra diritto pubblico e diritto privato con la pluralità delle tutele che si combinano per realizzare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile della società⁴⁹, in conclusione, si esprime anche la rinnovata importanza della convivenza amichevole tra esseri viventi, per la loro comune sopravvivenza.

Nulla di nuovo, in effetti, se non ripensare con il paradigma della sostenibilità la indissolubile relazione tra l'uomo e gli animali da compagnia, tentando di capire il senso più profondo dell'infantile attribuzione del ruolo di "migliore amico" a un oggetto che neanche per il diritto è più tale, oramai da tanto tempo.

⁴⁵ In tal senso, peraltro, si discute se siano esperibili delle azioni giudiziali per l'attuazione di tutele generali di proiezione intergenerazionale, non solo per gli esseri umani ma anche per gli altri esseri viventi. Cfr. S. VALAGUZZA, *Liti strategiche: il contenziioso climatico salverà il pianeta?*, *Diritto processuale amministrativo*, 2021, p. 293 ss.; M.P. POLO, *Salvare la nostra casa comune è l'affaire du siècle*, in *Resp. civile e prev.*, 2022, p. 1046 ss.

⁴⁶ D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in *Persona e mercato*, 2021, 3, p. 495 ss.; G. PASSARELLI, *Contractual autonomy between internal and ecological dimension in Italy*, in *Jus civile*, 2022, p. 1321 ss.

⁴⁷ F. FRACCHIA, P. PANTALONE, *Verso una contrattazione pubblica sostenibile e circolare secondo l'Agenda ONU 2030*, in *Rivista italiana dir. pubbl. comunitario*, 2022, p. 243 ss.

⁴⁸ Cfr. M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Persona e mercato*, 2015, p. 37 ss.

⁴⁹ G. VETTORI, *Il diritto privato europeo in una società sostenibile*, in H.W. Micklitz, G. Vettori, *What in european private law? Cosa c'è di europeo nel diritto privato europeo?*, Milano, 2022, p. VII ss.

⁴² La costituzionalizzazione della protezione dell'ambiente (art. 41) apre nuovi scenari partecipativi anche nella contrattazione tra imprese e sindacati che, uscendo dello schema del conflitto bilaterale, si apre a una collaborazione multilaterale con altri portatori di interessi generali economici, sociali e ambientali, cfr. M. DEL FRATE, *La tutela dell'ambiente nel riformato art. 41, secondo comma, Cost.: qualcosa di nuovo nell'aria?*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 3, 2022, p. 907 ss.

⁴³ M.P. POTO, *La tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*, in *Resp. civile e prev.*, 2022, p. 1057 ss.

⁴⁴ E. RICCIARDIELLO, *Sustainability and going concern*, in *Rivista delle società*, 2022, p. 51 ss.

